COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

ATTO DISPOSITIVO N. 225 Roma, 01/06/2020

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ ***MARRUCCARO, NEL COMUNE DI PUGLIANELLO, SITUATA NELLA REGIONE CAMPANIA***.

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di ***Puglianello, loc. Marruccaro (BN).***

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di ***Puglianello, loc. Marruccaro (BN)*** è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi;
iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo

152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

VISTO il Piano di Caratterizzazione commissionato dal Comune di Puglianello alla società Tecnogeo s.r.l. ***(All.1);***

VISTO il parere Arpac di prot. 732 del 17.02.2009 in cui si *"ritiene di poter esprimere per la dismessa discarica di Puglianello, sita alla loc. Marrucaro, parere favorevole alle risultanze del Piano di Caratterizzazione da cui emerge: una contaminazione delle acque sotteranee per superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)"* ***(All.2);***

VISTO il Verbale di conferenza di servizi del 19.02.2009 in cui si approva il documento conclusivo di analisi di rischio e della caratterizzazione ***(All.3);***

VISTO il Verbale di conferenza di servizi del 18.06.2015 di *"approvazione del Progetto Definitivo dell'intervento di bonifica"* all'interno del quale è compreso il parere positivo con prescrizioni rilasciato da Arpac ***(All.4);***

TENUTO CONTO delle integrazioni apportate dal Comune di Puglianello in aderenza alle conferenze di servizi istruttorie;

VISTO il Decreto Dirigenziale numero 117 del 16.07.2015 del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania UOD di Benevento, in cui si decreta di *"approvare il Progetto di bonifica comprensivo delle integrazioni presentate e delle prescrizioni…e di autorizzare l'esecuzione delle opere previste dal succitato progetto di bonifica, conferendo all'Arpac ampia facoltà di gestione delle attività di controllo ambientale"* ***(All. 5);***

CONSIDERATO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo di bonifica e messa in sicurezza della discarica del Comune di Puglianello del 06.08.2015 ***(All. 6);***

TENUTO CONTO dei Rapporti di Prova effettuati sui rifiuti e materiali analizzati al fine di attribuire il corretto codice CER, da cui emerge la presenza di soli rifiuti non pericolosi

VISTI i rapporti di prova ed analisi, nonché i formulari relativi ai rifiuti identificati con Codice CER 19 07 03 - percolato di discarica diverso dal 19 07 02 – ***(All. 7 e All. 8);***

VISTI i rapporti di prova ed analisi, nonché i formulari relativi ai rifiuti identificati con Codice CER Codice CER 19 12 12 - altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti – ***(All. 9);***

VISTI i rapporti di prova ed analisi relativi ai rifiuti identificati con codice CER 16 01 03 - pneumatici fuori uso- ***(All. 10)***;

VISTI i rapporti di prova ed analisi relativi ai rifiuti identificati con Codice CER 15 01 02 - imballaggi in plastica- ***(All. 11)***;

VISTI i rapporti di prova ed analisi relativi ai rifiuti identificati con Codice CER 20 03 01 – rifiuti urbani non differenziati – ***(All. 12);***

VISTI i formulari dei rifiuti identificati con codice CER 20 03 01 - rifiuti urbani non differenziati – ***(All. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19)***;

TENUTO CONTO che i lavori di rimozione della fonte primaria di contaminazione, estrapolati dall'invaso dell'ex discarica entro cui erano stipati i rifiuti, sono ultimati come attestano i formulari di trasporto e smaltimento consegnati dalla ditta esecutrice;

VISTI i rapporti di prova dei prelievi effettuati in contraddittorio tra Arpac di Benevento e Comune di Puglianello, finalizzati alla verifica di pareti e fondo scavo, dai quali risulta che i campioni analizzati non rilevano presenza di contaminanti ***(All. 20, 21, 22, 23 e 24);***

TENUTO CONTO che seppur i lavori di rimozione dei rifiuti dall'invaso dell'ex discarica sono stati completati, permanevano una parte dei rifiuti temporaneamente depositati sul sito di stoccaggio;

VISTA la nota 554 del 18.01.2019 del Comune di Puglianello che ordina *"l'immediata copertura con teli del rimanente materiale depositato sul sito di stoccaggio ed il suo immediato conferimento in discarica con le modalità previste nel progetto appaltato e nel contratto"* ***(All. 25);***

TENUTO CONTO che sul sito è avvenuto un sequestro giudiziario disposto dalla Procura della Repubblica di Benevento;

CONSIDERATO che la Procura di Benevento ha autorizzato il dissequestro temporaneo per permettere il completamento delle attività di rimozione dei rifiuti presenti;

TENUTO CONTO delle necessarie attività di caratterizzazioni dei rifiuti, compiute propedeuticamente alla rimozione, perché contenenti indicazioni peculiari sui rifiuti stessi;

VISTI i rapporti di prova n. 5275/2019, 5276/2019, 5277/2019 e 5278/2019 relativi ai rifiuti campionati, per la stragrande maggioranza rappresentati da rifiuti urbani non differenziati, classificati non pericolosi dal produttore ***(All. 26, 27, 28 e 29);***

VISTA la nota n. U0002300/2019 del 03/12 /2019 redatta dall'Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri che riferisce circa l'esito della caratterizzazione effettuata sui rifiuti depositati sul sito di stoccaggio, che hanno attribuito il codice CER 20.03.01 per la gran parte dei rifiuti da smaltire e ulteriori piccoli quantità di rifiuti associati a tre diversi codici CER 17.02.03 (plastica, classificata non pericolosa dal produttore), 16.01.03 (pneumatici fuori uso, classificati non pericolosi dal produttore), 17.09.04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, classificati non pericolosi dal produttore) ***(All. 30);***

VISTI i formulari che attestano le avvenute operazioni di rimozione, trasporto e conferimento dei suddetti rifiuti residuali effettuate nelle seguenti date:
- 22 aprile 2020 ***(All. 31);*** - 23 aprile 2020 ***(All. 32);*** - 24 aprile 2020 ***(All. 33);***
- 27 aprile 2020 ***(All. 34);*** - 28 aprile 2020 ***(All. 35);*** - 29 aprile 2020 ***(All. 36);***
- 04 maggio 2020 ***(All. 37);*** - 05 maggio 2020 ***(All. 38);*** - 06 maggio 2020 ***(All. 39);*** - 07 maggio 2020 ***(All. 40);*** - 08 maggio 2020 ***(All. 41);***

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 12 maggio 2020, in cui il direttore dei lavori unitamente all'impresa aggiudicataria ed al responsabile unico del procedimento certificano che "i lavori risultano completamente ultimati" ***(All. 42);***

DATO ATTO CHE per l'ex discarica di ***Puglianello, loc. Marruccaro (BN):***

i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre sono previsti interventi dissuasivi quali cartellonistica di divieto e vigilanza/videosorveglianza per evitare fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti;

ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;

iii) È stata effettuata la rimozione dei rifiuti dell'invaso ove erano accumulati i rifiuti dell'ex discarica ed è stata altresì ultimata la rimozione dei rifiuti residuali, precedentemente depositati sull'area di stoccaggio

VALUTATO CHE il sito non costituisce rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente essendo stata rimossa la totalità dei rifiuti precedentemente presenti sul sito

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(*Gen. B. CC Giuseppe Vadalà*)

IL CAPO DIV. COORDINAMENTO E ATTUAZIONE OPERATIVA INTERVENTI
(Magg. Nino Tarantino)